



**G.U.G.
GRUPPO UFFICIALI DI GARA**

**ORGANISMO TECNICO DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT GHIACCIO**

**REGOLAMENTO GENERALE
2019**



Parte Prima

Norme Generali

Art.1 Il Gruppo Ufficiali di Gara

Il Gruppo Ufficiali di Gara (GUG) è l'organismo tecnico della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) che riunisce tutti i tesserati FISG che abbiano ottenuto il riconoscimento federale di Ufficiali di Gara secondo quanto previsto dal seguente regolamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 46 comma quarto dello statuto federale e dall'art. 37 comma tre del ROF.

Al GUG cui è affidato il compito di assicurare il perfetto svolgimento delle manifestazioni sportive in relazione ai regolamenti tecnici ed organizzativi emanati dalla FISG e dalle Federazioni Internazionali, ed approvati dal Consiglio Federale FISG.

Il GUG si articola nei seguenti Settori:

- 1) pattinaggio di figura artistico
- 2) pattinaggio di figura danza
- 3) pattinaggio di figura sincronizzato
- 4) pattinaggio di velocità pista lunga
- 5) pattinaggio di velocità short track
- 6) curling e wheelchair curling
- 7) stock sport

La sede del GUG è presso la FISG.

1.1 Definizione del Regolamento

Il Regolamento normalizza, disciplina e vincola l'attività degli Ufficiali di gara per le discipline di pattinaggio Artistico, Danza, Sincronizzato, Velocità Pista Lunga, Velocità Short Track, Curling e Stock Sport.

Gli Ufficiali di gara che aderiscono al GUG, all'atto del tesseramento, accettano e si obbligano al rispetto delle normative statutarie e regolamentari della FISG e del GUG.



Art.2 Gli Ufficiali di Gara

2.1 Compiti

Agli Ufficiali di gara sono affidate le competizioni agonistiche svolte sotto l'egida della FISG.

Ad essi è delegato il loro regolare svolgimento e la proclamazione ufficiale delle classifiche.

Gli Ufficiali di gara, per il loro delicato compito e per la funzione educativa che esercitano, in particolare verso i giovani, devono:

- Tenere una condotta improntata ai più alti valori dello sport secondo i principi di etica, morale e decoro, propri del loro stato
- Operare con lealtà ed imparzialità, verso gli atleti, le società sportive ed ogni altro ente o persona che partecipi allo svolgimento della manifestazione ed assolvere il loro compito con la massima responsabilità e competenza
- Svolgere con diligenza e disciplina il compito di Ufficiale di Gara (Giudice), prodigarsi con spirito costruttivo, di partecipazione e sostegno in ogni atto dell'attività della giuria in generale e dei suoi componenti in particolare
- Adoperarsi per prevenire, contenere e dirimere le eventuali controversie ponendo le questioni nei luoghi, tempi e modi dettati dalle regole, dal buon senso e dal civile comportamento
- Mantenere perfette e costanti condizioni fisiche, tecniche, nonché di aggiornamento normativo, idonee allo svolgimento degli incarichi di giuria ad essi affidati, partecipando ai corsi previsti dai Settori di appartenenza
- Astenersi dal fare, in pubblico o in privato o sui social network, dichiarazioni su avvenimenti relativi a manifestazioni dagli stessi officiate od alle quali hanno assistito nonché su materie comunque attinenti alla vita federale
- Astenersi dal criticare, o peggio offendere, i colleghi che officiano incontri cui si stia assistendo
- Nell'esercizio delle loro funzioni, gli Ufficiali di Gara sono investiti della Rappresentanza Ufficiale della Federazione Italiana Sport Ghiaccio

2.3 Categorie degli Ufficiali di gara e loro denominazione

Gli Ufficiali di gara del GUG sono distinti nelle seguenti categorie:

- 1) Udg di 5° grado Ufficiale di Gara (Giudice) di gare I.S.U., W.C.F., I.F.I.
- 2) Udg di 4° grado Ufficiale di Gara (Giudice) di gare Internazionali
- 3) Udg di 3° grado Ufficiale di Gara (Giudice) di gare Nazionali
- 4) Udg di 2° grado Ufficiale di Gara (Giudice) di gare Regionali
- 5) Udg di 1° grado Allievo Ufficiale di gara
- 6) Udg Benemerito
- 7) Tecnici di Gara



Per le specializzazioni, i ruoli e le qualifiche all'interno di ogni categoria nonché per la previsione di Tecnici di Gara si fa rinvio per ogni Settore ai Regolamenti Internazionali di riferimento ed ai Regolamenti di Settore GUG.

2.4 Ufficiale di Gara di 5° grado (Giudice) I.S.U., W.C.F., I.F.I., e Ufficiale di Gara di 4° grado (Giudice) Internazionale

Sono Ufficiali di Gara (Giudici) I.S.U., W.C.F., I.F.I. e Ufficiali di Gara (Giudici) Internazionali, gli UdG riconosciuti nella qualifica dalla Federazione Internazionale di riferimento su presentazione del Consiglio Federale FISG. La proposta di nomina è deliberata dal Consiglio di Settore di appartenenza, trasmessa per la ratifica al Consiglio Direttivo GUG e quindi al Consiglio FISG. La mancata ratifica della proposta da parte del Consiglio Federale, deve essere immediatamente e formalmente comunicata al Presidente del GUG nonché all'UdG interessato accompagnata dalla motivazione del diniego.

2.5 Ufficiale di Gara di 3° grado (Giudice) Nazionale, Qualifiche di specializzazione

Sono Ufficiali di Gara (Giudici) Nazionali gli UdG abilitati a svolgere tutti i ruoli di giuria previsti per gare di livello nazionale. L'abilitazione a Ufficiale di Gara (Giudice) Nazionale generico, nonché alle qualifiche di specializzazione, si consegue dopo specifici corsi e relativi esami di idoneità e a seguito di nomina espressa dal Consiglio GUG di Settore.

2.6 Ufficiale di Gara di 2° grado (Giudice) Regionale

Sono Ufficiali di Gara (Giudici) Regionali gli UdG abilitati a svolgere tutti i ruoli di giuria previsti per gare di livello regionale. L'abilitazione si consegue dopo apposito corso e relativo l'esame di idoneità, e a seguito di nomina espressa dal Consiglio GUG del Settore.

2.7 Ufficiale di Gara di 1° grado Allievo Ufficiale di gara

L'Allievo Ufficiali di Gara, ammesso come tale ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 3.1, svolge attività nei ruoli della giuria in gare di livello Regionale in funzione delle abilitazioni previste nei regolamenti di ciascun settore. La valutazione dell'idoneità di base necessaria per l'avviamento dell'UdG Allievo, nonché l'autorizzazione al suo eventuale inserimento nella giuria, sono espresse dal Consiglio di Settore o dal Fiduciario regionale di appartenenza.



L'Allievo Ufficiali di Gara, può essere ammesso al corso di Ufficiale di Gara (Giudice – NO) Regionale al termine di un periodo di tirocinio pari a una stagione agonistica.

2.8 Ufficiale di Gara Benemerito

Su proposta del Consiglio Direttivo GUG e su nomina del Consiglio Federale, possono essere iscritti nella categoria Ufficiali di gara Benemeriti coloro che abbiano ufficialmente cessato la propria partecipazione attiva alle competizioni e che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

Presidente GUG Benemerito:

- aver ricoperto la carica di Presidente GUG per almeno due mandati

Giudice GUG Benemerito:

- aver ricoperto la carica di Presidente GUG per almeno un mandato
- aver ricoperto la carica di Consigliere di uno dei Settori di specialità per almeno due mandati
- essere stati Ufficiali di gara internazionali nelle rispettive Federazioni internazionali di competenza per almeno 10 anni.
- aver svolto l'attività per almeno 20 anni effettivi in campo nazionale

Le candidature a Presidente e Ufficiale di gara Benemerito vengono valutate dal Consiglio Direttivo su proposta motivata del Consiglio di Settore di provenienza o del Presidente GUG.

Gli Ufficiali di Gara Benemeriti sono esonerati dal pagamento della quota annuale di tesseramento e possono partecipare alle Assemblee, senza diritto di voto

2.9 Tecnici di Gara (solo per le specialità di Figura)

I Tecnici di Gara prestano la loro attività, nello svolgimento della gara, in ausilio alla giuria con un ruolo tecnico di servizio alla funzione giudicante degli Ufficiali di Gara.

I Tecnici di Gara sono tesserati alla FISG in qualità di appartenenti ad Affiliati FISG o ad Organismi FISG.



I Tecnici di Gara sono considerati Ufficiali di Gara nel momento in cui svolgono il loro ruolo.

E' ammesso anche il tesseramento diretto al GUG, dopo valutazione e approvazione del Consiglio di Settore per ogni singolo caso,.

I Tecnici di Gara sono suddivisi in due gruppi:

- a) Technical Specialists (TS)
- b) Data Replay Operators (DRO)

a) Technical Specialists:

L'abilitazione a Technical Specialist si consegue dopo apposito corso e relativo esame di idoneità, ed a seguito di nomina espressa dal Consiglio GUG del Settore.

Prima di ufficializzare la nomina, il candidato deve effettuare un tirocinio di affiancamento alle giurie.

L'abilitazione è suddivisa nei gradi: regionale, nazionale, internazionale e ISU. I Technical Specialists esercitano la loro funzione unicamente nella disciplina per la quale hanno conseguito l'idoneità, e sono riuniti in un unico gruppo costituito dalle tre discipline di Figura.

La proposta di passaggio a Technical Specialist internazionale o ISU è deliberata dal Consiglio di Settore, su proposta del rappresentante dei Technical Specialist, trasmessa per la ratifica al Consiglio Direttivo GUG e quindi al Consiglio FISG.

La mancata ratifica della proposta all'I.S.U., da parte del Consiglio Federale, deve essere immediatamente e formalmente comunicata al Presidente del GUG nonché al TS interessato accompagnata dalla motivazione del diniego.

b) Data Replay Operators:

L'abilitazione a Data Replay Operator si consegue dopo apposito corso e relativo esame di idoneità, ed a seguito di nomina espressa dal Consiglio GUG del Settore.

Se ritenuto necessario, prima di ufficializzare la nomina, il candidato deve effettuare un tirocinio di affiancamento alle giurie.

L'abilitazione è suddivisa nei gradi: regionale, nazionale, internazionale e ISU. I Data Replay Operators, conseguita l'idoneità, esercitano la loro funzione e sono riuniti in un unico gruppo costituito dalle tre discipline di Figura.



La proposta di passaggio a DRO internazionale o ISU è deliberata dal Consiglio di Settore, su proposta del rappresentante dei DRO, trasmessa per la ratifica al Consiglio Direttivo GUG e quindi al Consiglio FISG.

La mancata ratifica della proposta all'I.S.U., da parte del Consiglio Federale, deve essere immediatamente e formalmente comunicata al Presidente del GUG nonché al DRO interessato accompagnata dalla motivazione del diniego.

I DRO possono conseguire alcune specializzazioni, in seguito alle frequentazioni di seminari, che verranno riportate nelle qualifiche tecniche dei DRO.

Art.3 Tesseramento degli Ufficiali di gara

Gli Ufficiali di gara del GUG sono tesserati alla FISG per il Settore di Specialità cui appartengono, e per la loro categoria.

3.1 Requisiti

La domanda di ammissione al GUG va presentata al Consiglio di Settore (tramite la Segreteria GUG) che decide in merito, previo esame dei titoli dei candidati. Per presentare domanda di ammissione è necessario avere i requisiti per il tesseramento alla FISG, aver compiuto il 18mo anno di età e essere in possesso della cittadinanza italiana o avere la residenza in Italia da almeno due anni.

3.2 Modalità e durata del tesseramento

Il tesseramento, avviene attraverso formale richiesta redatta su apposita modulistica federale presentata alla Segreteria GUG che provvede alla trasmissione alla Segreteria Federale Ufficio Tesseramento.

Il tesseramento degli Udg avviene in conformità alle norme statutarie e regolamentari FISG per il Settore di Specialità cui appartengono e per la loro categoria.

Agli Udg, a seguito del tesseramento, è rilasciata la tessera FISG su cui sono indicate le specialità per le quali sono abilitati.

Il tesseramento ha validità per l'anno sportivo in corso ed è rinnovabile.

Il primo tesseramento può essere effettuato dal 1°luglio al 30 giugno.

Il rinnovo del tesseramento deve essere effettuato entro il 15 settembre di ogni anno.



Gli Udg interessati da attività da svolgersi in precedenza al 15 settembre devono anticipare il rinnovo del loro tesseramento in data anteriore all'attività stessa.

Le disposizioni per il rinnovo del tesseramento, comprensive dell'indicazione degli importi delle quote per le diverse categorie di Udg, sono comunicate dalla Segreteria Federale con apposita circolare trasmessa annualmente a tutti gli Udg.

3.3 Incompatibilità – Stato di aspettativa

Le incompatibilità relative alla qualifica di UdG sono indicate nello Statuto Federale.

Sono **incompatibilità temporanee** la carica di Ufficiale di Gara con qualunque altra carica federale e/o sociale se non rinunciando a svolgere l'incarico di giudice o arbitro alle manifestazioni nazionali.

Sono inoltre incompatibili le Cariche GUG, sia di Consiglio Direttivo, sia di Consiglio di Settore, con ogni altra funzione attinente l'attività sportiva ed in particolare di componente di direzione o commissione sportiva, tecnico, allenatore od atleta, sia federale sia sociale.

L'Ufficiale di gara, qualora si venga a trovare in una qualunque delle situazioni di **incompatibilità temporanea**, è posto in "aspettativa".

L'Ufficiale di gara posto in "aspettativa" non può svolgere attività, partecipare alle Assemblee ed esercitare diritto di voto.

L'Ufficiale di gara, alla conclusione dell'incarico che determina **l'incompatibilità temporanea**, è reintegrato di diritto nella categoria maturata all'apertura del periodo di aspettativa.

Prima del rientro in attività, l'Udg deve frequentare un corso di aggiornamento.

3.4 Mancato rinnovo del tesseramento - Stato di "fuori quadro"

L'Ufficiale di gara che non ottempera nei termini previsti al pagamento della quota di tesseramento è dichiarato moroso e posto "fuori quadro" dove, perdurando la morosità, può rimanere per un massimo di due anni.

Al termine di tale periodo è dichiarato decaduto.

L'Ufficiale di gara posto fuori quadro, non può svolgere attività, partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto.



L'Udg posto fuori quadro, può essere reintegrato a seguito del pagamento delle quote in morosità arretrate (fino a un massimo di due annualità precedenti). Prima del rientro in attività, qualora lo stato di fuori quadro sia perdurato oltre una stagione, l'Udg deve frequentare un corso di aggiornamento e sostenere l'esame di riabilitazione.

3.5 Decadenza per limiti di età

Gli Ufficiali di gara (inclusi i Tecnici di Gara), al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età cessano l'attività e concludono la loro appartenenza al GUG, ad eccezione degli Udg Benemeriti che rimangono tesserati pur nello stato di inattività.

Art.4 Attività minima, registro delle attività degli Ufficiali di gara

4.1 Attività minima – Stato "di ruolo"

Ogni Ufficiale di gara, per mantenere lo stato "di ruolo" deve svolgere, nel corso della stagione agonistica, il minimo di attività specificamente indicata in apposita circolare annuale approvata dal Consiglio Federale su proposta del Consigliere di Specialità relativo.

L'Ufficiale di gara che per due stagioni consecutive non abbia svolto l'attività minima prevista è posto "fuori ruolo" e perde il diritto di esercizio di voto.

Lo stato di "fuori ruolo" può perdurare per un massimo di due anni al termine dei quali è dichiarato decaduto.

Durante il periodo di stato di "fuori ruolo" l'Udg deve comunque effettuare il normale tesseramento per la categoria di appartenenza, contrariamente è considerato "fuori quadro" oltre che "fuori ruolo".

Prima del rientro in attività, l'Udg deve partecipare ad un corso di aggiornamento.

4.2 Esenzione dall'obbligo di attività minima

Gli Ufficiali di gara che ricoprono gli incarichi sotto indicati, sono esenti dall'ottemperare al rispetto del minimo di attività:

- Presidente G.U.G. e Membri del Consiglio Direttivo GUG
- Membri I.S.U., W.C.F., I.F.I., eletti o nominati
- Ufficiali di Gara in aspettativa



4.3 Registro delle presenze ed attività degli Ufficiali di gara

Il Consigliere di Settore, in coordinamento con la segreteria GUG, tiene la registrazione delle presenze e delle attività degli UdG e annota annualmente:

- data di tesseramento
 - categoria, nomina ad altra categoria
 - presenze in giuria
 - partecipazione a corsi, risultato dell'eventuale esame conseguente
-
- note di valutazione funzionale, tecnica ed attitudinale
 - riconoscimenti ed encomi
 - note comportamentali
 - note di varia natura quali la sospensione di attività per "fuori ruolo", "aspettativa", ed altro

Il Consigliere di Settore pubblica alla conclusione di ogni stagione agonistica, rende noto agli UdG del proprio Settore l'elenco delle convocazioni e delle presenze effettive di ciascuno degli UdG.

Art.5 Albo federale degli Ufficiali di gara

Gli Ufficiali di gara sono iscritti, secondo le categorie di appartenenza ed il loro relativo status (di ruolo, in aspettativa, fuori quadro, fuori ruolo) nell'Albo Federale tenuto ed aggiornato dalla Segreteria GUG.

Annualmente il Consiglio Federale, previa verifica della veridicità dei dati, provvede con propria delibera [all'approvazione delle modifiche](#) all'Albo Federale degli Ufficiali di Gara che sarà pubblicato in apposita sezione del sito internet federale.

Parte Seconda

Funzionamento del GUG

Art. 6 Organi Generali, Cariche Generali, ed Organismi



6.1 Organi Generali del GUG

Sono organi elettivi generali:

- L'Assemblea Generale
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo

6.2 Attribuzioni

Gli Organi Generali del GUG esercitano i poteri loro attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento Federale Fisg, nonché dal presente Regolamento Generale.

Sovrintendono agli adempimenti dei settori del GUG per l'attività tecnica, organizzativa ed economica, nonché per il coordinamento funzionale con gli altri enti federali.

I componenti degli Organi Generali del GUG prestano la loro opera a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento del mandato.

6.3 Cariche Generali del GUG

Sono cariche generali del GUG:

- il Presidente
- i Consiglieri di Settore di ogni disciplina

6.4 Organismi del GUG - Segreteria

È Organismo del Settore la Segreteria GUG, parte integrante della Segreteria Federale.

È costituita dagli Uffici necessari a svolgere i compiti riguardanti l'attività del GUG in conformità alle disposizioni previste dallo Statuto FISG, Art.41, e dal ROF Art.96 inerenti la Segreteria Federale.

6.5 Requisiti di eleggibilità - Incompatibilità

Sono eleggibili alle cariche generali del GUG gli Udg appartenenti alle categorie di 5°, 4° e 3° grado, indicate dal presente regolamento, che siano in possesso



dei requisiti previsti dallo Statuto FISG all'Art.46, e che non incorrano nelle incompatibilità previste dallo Statuto FISG all'Art.47.

6.6 Candidatura alla carica elettiva di Presidente del GUG

La candidatura a Presidente del GUG, **deve pervenire**, alla Segreteria GUG a mezzo Raccomandata A.R. entro il termine di quindici giorni liberi prima della data di effettuazione dell'Assemblea Nazionale Generale.

E' consentita l'anticipazione a mezzo Fax od e-mail e successiva consegna dell'originale a conferma dell'eseguita spedizione entro il termine.

Possono candidarsi alla carica elettiva di Presidente del GUG gli Udg appartenenti alle categorie di 5°, 4° e 3° grado.

L'accertamento delle condizioni di eleggibilità o di inibizione è effettuato d'ufficio dalla Segreteria GUG.

Art. 7 L'Assemblea Generale del GUG

7.1 Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea Generale è l'Organo superiore del GUG. Ad essa spetta l'espressione di indirizzo generale per lo svolgimento dell'attività conformemente alle finalità indicate dallo Statuto FISG.

L'Assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria, elettiva o non elettiva.

L'Assemblea vota l'approvazione della Relazione Tecnica e Morale sull'attività del quadriennio.

L'Assemblea elegge il Presidente del GUG.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica del regolamento vigente da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Federale FISG.

7.2 Composizione dell'Assemblea

Compongono l'Assemblea Generale, ordinaria e/o straordinaria, gli Ufficiali di gara delegati in rappresentanza dei singoli settori, nella misura di **sette** per



ciascun settore, nominati nelle rispettive Assemblee Nazionali. Nelle stesse Assemblee Nazionali sono inoltre nominati fino a sette eventuali sostituti.

Ogni delegato può rappresentare un solo settore.

Ogni delegato, nella sua funzione, deve essere in regola con il tesseramento per la stagione in corso.

Partecipano ai lavori dell'Assemblea Generale il Presidente del GUG, i Consiglieri di Settore neoeletti.

Partecipa ai lavori dell'Assemblea Generale un rappresentante del Consiglio Federale FISG.

Possono presenziare, senza diritto di voto ed in qualità di uditori, tutti gli Udg in regola con il tesseramento per la stagione in corso.

Le spese di partecipazione all'Assemblea Generale sono a carico dei partecipanti.

Non possono presenziare alle Assemblee Generali, Nazionali e Regionali gli Ufficiali di gara fuori quadro.

E' preclusa la presenza in Assemblea a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione, ed a chi non sia in regola con il pagamento della quota di tesseramento al momento dell'apertura dei lavori.

7.3 Convocazione dell'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria

La richiesta di indire l'Assemblea Generale è fatta dal Presidente GUG uscente che ne stabilisce la data, la sede e l'ordine del giorno.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Consiglio Federale che ne nomina anche il presidente, tramite la Segreteria GUG, a mezzo di avviso trasmesso a tutti i delegati, spedito per raccomandata, o altro mezzo equivalente ai fini della garanzia di ricevimento della convocazione, almeno trenta giorni prima del giorno dell'effettuazione.

L'avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet del GUG.

7.4 Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria elettiva si tiene ogni quattro anni in coincidenza con la conclusione del ciclo Olimpico.

La stessa deve essere effettuata entro quattro mesi dallo svolgimento dell'Assemblea Elettiva Nazionale FISG.



7.5 Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento, con le stesse modalità dell'Ordinaria, per iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo, o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei Consiglieri.

L'Assemblea deve essere altresì indetta, a seguito di richiesta scritta, motivata e contenente gli argomenti dell'ordine del giorno, quando formulata dalla metà più uno degli Udg di tutte le specialità aventi diritto a voto. La stessa è convocata entro sessanta giorni e tenuta entro i successivi trenta giorni.

Compongono l'Assemblea Straordinaria gli stessi Ufficiali di gara, o gli eventuali sostituti, delegati in rappresentanza dei singoli settori nella precedente Assemblea Generale Ordinaria.

7.6 Deleghe

Alle Assemblee, Ordinaria e Straordinaria, non sono ammesse deleghe.

7.7 Commissione verifica poteri

In conseguenza all'indizione dell'Assemblea, il Consiglio Federale nomina la Commissione Verifica Poteri secondo i disposti dello Statuto FISG.

7.8 Validità delle Assemblee

Le Assemblee Generali, sia ordinaria sia straordinaria, sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Udg aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Udg presenti ed aventi diritto di voto.

7.9 Condizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea elegge per acclamazione un Segretario e due Scrutatori. I membri della Commissione Verifica Poteri e gli scrutatori non possono essere candidati alle cariche nelle Assemblee elettive.



2. Il Presidente dell'Assemblea, nominato dal Consiglio Federale, presiede i lavori attribuendo o togliendo il diritto di parola, fissando la durata degli interventi e stabilendo il sistema di votazione che può essere per alzata di mano e controprova, per appello nominale o per scheda segreta; quest'ultimo sistema è obbligatorio per tutte le votazioni alle cariche elettive. Le elezioni per acclamazione, limitate alla scelta degli Scrutatori e del Segretario, devono riportare unanimità.
3. Il Presidente GUG uscente redige la relazione tecnico-organizzativa-morale del quadriennio. L'Assemblea generale ne approva la relazione, dà agli organi direttivi le indicazioni per il funzionamento del G.U.G. nell'ambito e nei limiti delle norme federali. Le decisioni sono valide se prese con la maggioranza dei voti presenti.
4. L'Assemblea generale elegge il Presidente G.U.G.
5. Il presidente dell'assemblea comunica il risultato della elezione, proclama il Presidente neo eletto e al termine dei lavori dichiara chiusa l'assemblea.

7.11 Validità della deliberazione dell'Assemblea

L'Assemblea Generale, sia ordinaria sia straordinaria, delibera validamente con la presenza della maggioranza dei voti potenziali, corrispondenti a venticinque delegati.

7.12 Voti degli Udg

Nelle Assemblee Generali, ciascun Ufficiale di gara, in ogni votazione, esprime un voto.

7.13 Elezione del Presidente - Ballottaggio

I candidati alla Presidenza del GUG sono proclamati eletti secondo la graduatoria dei voti conseguiti.

Nel caso di parità fra candidati seguono sino a tre ulteriori sessioni di ballottaggio, esauriti i quali risulta eletto il candidato con la maggiore anzianità di tesseramento.

7.14 Verbale

Di ogni Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, viene redatto verbale a firma del Presidente e del Segretario che dovrà essere inviato alla Segreteria F.I.S.G. e G.U.G.



Art.8 Il Presidente del GUG

8.1 Attribuzioni

Rappresenta il Gruppo Ufficiali di Gara in seno al Consiglio Federale e ad ogni altro ente della FISG.

È eletto dall'Assemblea Generale del GUG, dura in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico, e può essere rieletto.

Presiede il Consiglio Direttivo, ne firma gli atti e la corrispondenza. Unitamente allo stesso Consiglio è responsabile della conduzione del GUG nei confronti del Consiglio Federale al quale è sottoposto per il controllo di legittimità.

8.2 Compiti

Sono compiti del Presidente:

- Esercitare la rappresentanza legale e funzionale del GUG in seno alla FISG
- Convocare il Consiglio almeno due volte all'anno e definirne l'ordine del giorno recependo le indicazioni dei Consiglieri
- Presiedere i lavori del Consiglio, curarne la redazione degli atti, verificare l'attuazione delle delibere
- Invitare alle riunioni del Consiglio, autonomamente o su indicazione dello stesso, persone che possano agevolare la trattazione di argomenti posti all'ordine del giorno
- Adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendo le decisioni assunte alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione utile
- Coordinare l'attività generale e tenere i rapporti funzionali con la Segreteria ed ogni altro ente federale
- Richiedere la convocazione dell'Assemblea Generale

8.3 Decadenza del Presidente

Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente a prescindere dalle cause, limitatamente all'ordinaria amministrazione la carica è assunta dal Consigliere Vicario, ovvero dal Consigliere più anziano di tesseramento.

Lo stesso procede, entro 60 giorni, alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Generale Elettiva Straordinaria, da tenersi entro i successivi 30 giorni, per l'elezione del nuovo Presidente.



Art.9 Il Consiglio Direttivo, il Presidente Vicario

9.1 Attribuzioni

Il Consiglio Direttivo è l'Organo gestionale superiore del GUG, ne dirige ed amministra l'attività in conformità al mandato affidatogli dallo Statuto e dal Regolamento Organico Federale FISG, nonché dal Regolamento Generale GUG.

È eletto e formato secondo i disposti del presente regolamento, ed è composto dal Presidente del GUG e dai Consiglieri di Settore, ciascuno eletto nella propria Assemblea Nazionale e secondo le norme del Regolamento di Settore.

Dura in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Nella sua prima riunione utile nomina il Segretario che redige i verbali delle sedute, li firma unitamente a chi presiede la riunione, e ne cura la trasmissione alla Segreteria GUG.

Si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e quando ne facciano esplicita richiesta almeno tre suoi componenti.

È presieduto dal Presidente od in sua assenza dal Vicario (Consigliere più anziano in tesseramento).

È validamente costituito ed atto a deliberare con la presenza della metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono valide con la maggioranza semplice dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il voto e non è delegabile.

Il voto è espresso in modo palese salvo che, per la particolare natura dell'argomento, la maggioranza non approvi l'adozione del voto segreto.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitate a presenziare, senza diritto di voto, persone che possano agevolare la trattazione di argomenti posti all'ordine del giorno.

I componenti del Consiglio possono esercitare la normale attività di UdG nella loro categoria.



9.2 Compiti

È compito del Consiglio Direttivo attuare la gestione generale dell'attività del GUG, in applicazione dei fini espressi dal presente regolamento.

In particolare:

- Formulare il piano annuale del fabbisogno economico e finanziario per le attività del GUG, con particolare riferimento al funzionamento, alla formazione e all'aggiornamento tecnico.
- Recepire e trasmettere ai settori GUG le normative nazionali ed internazionali, nonché i loro aggiornamenti.
- Verificare il regolare svolgimento dell'attività amministrativa e contabile, con particolare riferimento alla gestione dei rimborsi delle spese sostenute dagli Udg per conto della FISG.
- Coordinare, con la Segreteria GUG e l'Ufficio Tesseramento, la pubblicazione dell'Albo degli Udg, nonché l'elenco degli Udg aventi diritto di voto nelle Assemblee GUG.
- Promuovere il reclutamento degli Ufficiali di gara. Provvedere alla loro formazione ed aggiornamento attraverso attività didattiche, corsi, ed esami di qualificazione per ruolo e categoria negli incarichi di giuria, così come previsto dai regolamenti di settore.
- Ratificare la designazione degli Ufficiali di gara espressi dai Consigli di Settore da proporre alle Federazioni Internazionali, previa ratifica del Consiglio Federale.
- Esercitare la tutela morale, legale e disciplinare degli Udg. Decidere per la loro difesa od il loro deferimento presso gli Organi di Giustizia Federali, recependo e valutando la specifica istruttoria formulata in prima istanza dal Consiglio di Settore.
- Decidere misure tecnico-disciplinari nei confronti di Udg, previa specifica istruttoria circa l'inadempienza tecnica ascritta, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
- Formare, all'occorrenza, commissioni di studio per il miglioramento organizzativo e l'evoluzione tecnologica delle attività del GUG.
- Esprimere pareri su quesiti di natura tecnica sottoposti dagli enti federali.
- Proporre e/o recepire modifiche dei Regolamenti GUG., generale e di settore, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale GUG, nonché per la ratifica al Consiglio Federale FISG.
- Indire l'Assemblea Generale, ordinaria e/o straordinaria, elettiva alla chiusura ed apertura del quadriennio Olimpico, stabilirne la data, la sede e l'ordine del giorno.



9.3 Assenza ingiustificata

I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, risultino assenti a tre riunioni consecutive di consiglio sono dichiarati decaduti.

La delibera deve essere assunta dal Consiglio Direttivo GUG e trasmessa al Consiglio Federale FISG.

9.4 Reintegrazione dei Consiglieri

Il Consiglio Direttivo, nel caso di dimissioni, decadenza o di impedimento definitivo di un Consigliere di Settore, promuove la sua rielezione presso lo stesso Settore di provenienza.

Parte terza

Organi di Settore, Cariche di Settore

Art. 10. Settori del GUG

Il GUG si articola nei seguenti Settori:

- 1) pattinaggio di figura artistico
- 2) pattinaggio di figura danza
- 3) pattinaggio di figura sincronizzato
- 4) pattinaggio di velocità pista lunga
- 5) pattinaggio di velocità short track
- 6) curling e wheelchair curling
- 7) stock sport

10.1 Organi di Settore del GUG

- L'Assemblea Nazionale di Settore
- Il Consigliere di Settore
- Il Consiglio di Settore

10.2 Attribuzioni

Gli Organi del Settore esercitano i poteri loro attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento Federale Fisg, dal Regolamento Generale GUG.



Gestiscono gli adempimenti del settore loro attribuiti per l'attività tecnica, organizzativa ed economica, nonché per il coordinamento funzionale con gli altri enti federali.

Promuovono il reclutamento degli Ufficiali di gara e provvedono per la loro formazione ed aggiornamento.

Dispongono la composizione ed il funzionamento delle giurie di gara.

Sovrintendono alla corretta applicazione delle normative di gara in ottemperanza agli ordinamenti ed ai regolamenti sportivi nazionali e internazionali.

I componenti degli Organi del settore prestano lo loro opera a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento del mandato.

10.3 Cariche del Settore

Sono cariche del Settore:

- il Consigliere Nazionale,
- i Membri del Consiglio,

10.4 Requisiti di eleggibilità - Incompatibilità

Sono eleggibili alle cariche del settore gli Udg appartenenti alle categorie di 5°, 4° e 3° grado indicate dal presente regolamento, che siano in possesso dei requisiti indicati dallo Statuto Fisg, e che non incorrano nelle incompatibilità previste dallo Statuto Fisg.

10.5 Candidatura a cariche di Settore

La candidatura alla carica elettiva del settore deve essere formalmente inviata, dall'aspirante, alla Segreteria GUG a mezzo Raccomandata A.R. entro il termine di quindici giorni liberi prima della data dell'effettuazione dell'Assemblea.

E' consentita l'anticipazione a mezzo Fax o e-mail e successiva consegna dell'originale a conferma dell'eseguita spedizione entro il termine.

La candidatura deve contenere l'indicazione della carica per la quale è presentata.



I candidati a Consigliere di Specialità, se non eletti nel ruolo, sono candidati di diritto, salvo rinuncia, alla successiva elezione per il ruolo di Membro del Consiglio di Specialità, congiuntamente ai candidati che si propongono direttamente per lo stesso ruolo

Possono candidarsi alle cariche elettive centrali del settore gli Udg appartenenti alle categorie di 5°, 4° e 3° grado.

È possibile modificare la candidatura purché la variazione avvenga entro i termini di presentazione prescritti.

L'accertamento delle condizioni di eleggibilità o di inibizione è effettuato d'ufficio dalla Segreteria GUG.

Art.11 L'Assemblea Nazionale di Settore

11.1 Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea Nazionale è l'Organo superiore del Settore. Ad essa spetta l'espressione di indirizzo generale per lo svolgimento dell'attività conformemente alle finalità indicate dallo Statuto FISG.

L'Assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria, elettiva o non elettiva.

L'Assemblea vota l'approvazione della Relazione Tecnica e Morale sull'attività del quadriennio presentata dal Consiglio uscente.

L'Assemblea, con votazioni separate e successive elegge, il Consigliere di settore, i tre Consiglieri membri del Consiglio di settore.

L'Assemblea, fra gli Udg appartenenti alle categorie di 5°, 4° e 3° grado, indicate dal presente regolamento, vota la nomina di sette delegati, e sette eventuali sostituti, in qualità di rappresentanti del Settore all'Assemblea Generale Elettiva del GUG.

11.2 Composizione dell'Assemblea di Settore

Partecipano all'Assemblea Nazionale di Settore, con diritto di voto, gli Ufficiali di gara appartenenti alle categorie: 5°grado Giudici ISU-WCF-IFI, 4°grado Giudici



Internazionali, 3° grado Giudici Nazionali, indicate all'Art. 2 del presente regolamento.

Partecipa ai lavori dell'Assemblea Nazionale di Settore un rappresentante del Consiglio Federale FISG.

Possono presenziare, senza diritto di voto ed in qualità di uditori, i Giudici Benemeriti, i Giudici Regionali, nonché gli Allievi Udg e i Tecnici di gara.

Le spese di partecipazione alle Assemblee nazionali sono a carico dei partecipanti.

Non possono presenziare alle Assemblee Nazionali gli Ufficiali di gara posti fuori quadro.

E preclusa la presenza in Assemblea a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica/inibizione comminata in via definitiva e in corso di esecuzione, ed a chi non sia in regola con il pagamento della quota di tesseramento al momento dell'apertura dei lavori.

11.3 Indizione dell'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea Nazionale è indetta con deliberazione del Consiglio di Federale che ne stabilisce la data, la sede e l'ordine del giorno.

L'indizione, corredata della data e della sede, nonché dell'ordine del giorno, è comunicata al Consiglio Direttivo GUG e al Consiglio di Settore entro sette giorni dalla delibera.

11.4 Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria elettiva si tiene ogni quattro anni in coincidenza con la conclusione del ciclo Olimpico.

La stessa deve essere effettuata in precedenza all'Assemblea Generale del GUG.

11.5 Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento, con le stesse modalità dell'Ordinaria, per iniziativa del Presidente GUG, del Consiglio di Settore, o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei Consiglieri.



L'Assemblea deve essere altresì indetta dal Consiglio, a seguito di richiesta scritta, motivata e contenente gli argomenti dell'ordine del giorno, quando formulata dalla metà più uno degli Udg della specialità aventi diritto a voto. La stessa è convocata entro sessanta giorni e tenuta entro i successivi trenta giorni.

L'Assemblea Straordinaria può essere tenuta anche in concomitanza ed immediatamente a seguito dell'Assemblea Ordinaria, purché siano distinte le due sessioni e mantenuti separati gli ordini del giorno, nonché previo riaccertamento del quorum costitutivo richiesto alla riapertura dei lavori della seconda sessione.

11.6 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata dal Consiglio Federale, su proposta del Consigliere di Settore, tramite la Segreteria GUG, a mezzo di avviso trasmesso a tutti gli aventi diritto di partecipazione e di presenza, spedito per raccomandata, o altro mezzo equivalente ai fini della garanzia di ricevimento della convocazione, almeno trenta giorni prima del giorno dell'effettuazione. L'avviso di convocazione è altresì pubblicato sul sito internet del GUG.

La convocazione deve contenere:

- la sede, la data e l'ora dell'inizio dei lavori, sia in prima sia in seconda convocazione
- l'ordine del giorno
- l'indicazione degli aventi diritto al voto
- informazioni concernenti il programma dell'attività assembleare

11.7 Deleghe

Alle Assemblee Ordinaria e Straordinaria non sono ammesse deleghe.

11.8 Ordine del giorno

Nell'avviso di convocazione sono indicati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed oggetto di discussione assembleare.

Gli aventi diritto a voto che intendano iscrivere argomenti all'ordine del giorno, possono chiederne l'inserimento fino a 20 giorni prima se trattasi di assemblea ordinaria, e fino a 10 se di straordinaria.



Il Consiglio Nazionale decide circa l'ammissione e, nel caso di accoglimento, la segreteria GUG invia l'ordine del giorno aggiuntivo.

11.9 Commissione verifica poteri

In conseguenza all'indizione dell'Assemblea, il Consiglio Federale nomina la Commissione Verifica Poteri e un suo rappresentante secondo i disposti dello Statuto FISG.

11.10 Apertura dell'Assemblea

- 1 Il Presidente dell'Assemblea, nominato dal Consiglio Federale, prende atto della relazione della Commissione Verifica Poteri, ne comunica l'esito, ed invita l'Assemblea, se validamente costituita per l'accertata presenza del quorum richiesto, a risolvere eventuali controversie relative alla partecipazione od al diritto di voto. Presiede i lavori attribuendo o togliendo il diritto di parola, fissando la durata degli interventi e stabilendo il sistema di votazione che può essere per alzata di mano e controprova, per appello nominale o per scheda segreta; quest'ultimo sistema è obbligatorio per tutte le votazioni alle cariche elettive. Le elezioni per acclamazione, limitate alla scelta degli Scrutatori e del Segretario, devono riportare unanimità
- 2 L'Assemblea elegge per acclamazione un Segretario e due Scrutatori. I membri della Commissione Verifica Poteri e gli scrutatori non possono essere candidati alle cariche nelle Assemblee elettive.
- 3 Il Consigliere di Settore uscente redige la relazione tecnico-organizzativa-morale del quadriennio. L'Assemblea ne approva la relazione. Le decisioni sono valide se prese con la maggioranza dei voti presenti.

11.11 Compiti del Presidente dell'Assemblea

- Cura l'imparzialità ed il corretto svolgimento dell'Assemblea con la trattazione degli argomenti così come posti all'ordine del giorno stabilito.
- Nel caso insorgano particolari esigenze di modifica dell'ordine della trattazione dei punti così come posti all'ordine del giorno, sottopone la variazione alla votazione inappellabile ed immediata dell'Assemblea.



- Fissa la durata ed il numero degli interventi.
- Concede e toglie la parola a quanti intendano intervenire sui punti dell'ordine del giorno.
- Stabilisce il sistema di votazione che può essere per alzata di mano e controprova, per appello nominale, per scheda segreta; quest'ultima è obbligatoria per le votazioni del Consigliere e del Consiglio, e qualora ne facciano richiesta almeno il 10% degli aventi diritto a voto.
- Comunica l'esito delle votazioni e proclama il Consiglio neo eletto.
- Cura la redazione del verbale dell'Assemblea unitamente al Segretario e agli scrutatori.
- È interprete inappellabile delle norme che disciplinano il funzionamento dell'Assemblea.
- Al termine dei lavori, dichiara la chiusura dell'Assemblea.

11.12 Compiti del Segretario dell'Assemblea

Il Segretario redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente e agli scrutatori. Provvede a depositarlo entro 20 giorni presso la Segreteria Federale unitamente gli atti dell'Assemblea.

Copia del verbale è inviata a tutti gli UdG del settore e pubblicata sul sito internet del GUG.

11.13 Commissione di scrutinio

L'Assemblea, all'apertura dei lavori ed in conformità all'Ordine del giorno, provvede alla nomina della Commissione scrutinio composta da due scrutatori con il compito di eseguire lo scrutinio delle schede e il conteggio dei voti.

Gli stessi, in conformità al disposto dello Statuto FISG, Art.14.6, non possono essere individuati fra i soggetti candidati alle cariche GUG del settore.

Le controversie sulla validità della scheda di voto sono risolte immediatamente con la concorrenza del Presidente dell'Assemblea e dei due scrutatori.

Gli scrutatori firmano il verbale dell'Assemblea unitamente al Presidente ed al Segretario.

11.14 Validità delle Assemblee

Le Assemblee Nazionali, sia ordinaria sia straordinaria, sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli UdG aventi diritto di voto,



ed in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quarto degli Udg aventi diritto di voto.

11.15 Validità della deliberazione dell'Assemblea

L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria sia straordinaria, delibera validamente con il voto della maggioranza dei voti espressi dagli U.d.G. presenti.

11.16 Voti degli Udg

Nelle Assemblee Nazionali, ciascun Ufficiale di gara, in ogni votazione, esprime un voto.

11.17 Elezione delle Cariche - Ballottaggio

I candidati alle cariche del settore sono proclamati eletti secondo la graduatoria dei voti conseguiti.

Nel caso di parità fra candidati seguono sino a tre ulteriori sessioni di ballottaggio, esauriti i quali risulta eletto il candidato con la maggiore anzianità di tesseramento.

In caso di parità tra due o più candidati non eletti si effettuerà un ballottaggio per stabilire chi andrà a surrogare un eventuale componente dimissionario del Consiglio.

11.18 Rappresentanti dei Tecnici di Gara

Ogni anno con delibera del Consiglio Federale, su proposta dei 3 Consiglieri delle specialità di Figura verranno nominati i rappresentanti dei Tecnici di Gara.

Verranno nominati almeno un rappresentante dei Technical Specialist per ogni settore (Artistico, Danza, Sincronizzato) e almeno un Data Replay Operator per ogni settore (Artistico, Danza, Sincronizzato).

I rappresentanti rimarranno in carica per una stagione e potranno essere rinominati nelle stagioni successive.



Compiti dei rappresentanti dei tecnici di gara:

- proporre al Consigliere di riferimento, che procederà alla designazione ufficiale, ognuno per la propria categoria e settore le disponibilità dei Tecnici di Gara per ogni competizione
- organizzazione della attività didattica, aggiornamento e esami dei Tecnici di Gara sotto la supervisione del Consigliere di settore

Art.12 Il Consigliere di Settore.

12.1 Attribuzioni

Rappresenta il Settore di appartenenza in seno al Consiglio Direttivo GUG e ad ogni altro ente della Fisg.

È eletto dall'Assemblea Nazionale del Settore, dura in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico e può essere rieletto.

Presiede il Consiglio Nazionale di Settore, ne firma gli atti e la corrispondenza. Unitamente allo stesso Consiglio è responsabile della conduzione del settore nei confronti dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo GUG e del Consiglio Federale FISG ai quali è sottoposto per il controllo di legittimità.

12.2 Compiti

Sono compiti del Consigliere di Settore:

- Esercitare la rappresentanza legale e funzionale del settore in seno al Consiglio Direttivo GUG e alla FISG
- Convocare il Consiglio almeno due volte all'anno e definirne l'ordine del giorno recependo le indicazioni dei Consiglieri
- Presiedere i lavori del Consiglio, curarne la redazione degli atti, verificare l'attuazione delle delibere
- Invitare alle riunioni del Consiglio, autonomamente o su indicazione dello stesso, persone che possano agevolare la trattazione di argomenti posti all'ordine del giorno
- Adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendo le decisioni assunte alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione utile
- Coordinare l'attività generale del settore e tenere i rapporti funzionali con la Segreteria ed ogni altro ente federale



- Proporre, in accordo con il proprio Consiglio di Settore, ai Consigli Direttivo GUG e Federale, la designazione degli Ufficiali di gara per le gare internazionali.
- Proporre, in accordo con il proprio Consiglio di Settore, ai Consigli Direttivo GUG e Federale, la designazione degli Ufficiali di gara da proporre alle federazioni internazionali (ISU, WCF, IFI) per le differenti categorie Internazionali, accompagnata da specifica relazione di valutazione.
- Provvedere per la tenuta del Registro delle Attività degli Ufficiali di gara
- Richiedere di indire l'Assemblea Nazionale, ordinaria e/o straordinaria, elettiva alla chiusura ed apertura del quadriennio Olimpico, proponendone la data, la sede e l'ordine del giorno.

Art.13 Il Consiglio di Settore, il Consigliere Vicario, il Segretario

13.1 Attribuzioni

Il Consiglio di Settore è l'Organo gestionale superiore del Settore, ne dirige ed amministra l'attività in conformità al mandato affidatogli dal presente Regolamento, dal Regolamento Generale GUG, nonché dallo Statuto e dal Regolamento Organico Federale FISG.

È eletto dall'Assemblea Nazionale ed è composto da quattro membri ivi compreso il Consigliere di Settore.

Dura in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico ed i suoi membri possono essere rieletti.

L'incarico di Consigliere Vicario di Settore è assunto dal componente che ha ottenuto il maggior numero di voti nell'Assemblea elettiva, nel caso di parità da quello più anziano in tesseramento.

Nella prima riunione utile, fra i suoi componenti, nomina il Segretario che redige i verbali delle sedute, li firma unitamente a chi presiede la riunione, e ne cura la trasmissione alla Segreteria GUG.

Si riunisce, su convocazione del Consigliere di Settore, almeno due volte all'anno, e quando ne facciano esplicita richiesta almeno tre suoi componenti. È presieduto dal Consigliere di Settore od in sua assenza dal Vicario, ovvero dal Consigliere più anziano in tesseramento.



È validamente costituito ed atto a deliberare con la presenza di tre componenti. Le deliberazioni sono valide con la maggioranza semplice dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il voto e non è delegabile.

Il voto è espresso in modo palese salvo che, per la particolare natura dell'argomento, la maggioranza non approvi l'adozione del voto segreto.

Alle riunioni del Consiglio di Settore possono essere invitati a presenziare, senza diritto di voto, persone che possano agevolare la trattazione di argomenti posti all'ordine del giorno.

I componenti del Consiglio possono esercitare la normale attività di Udg nella loro categoria.

13.2 Compiti

È compito del Consiglio Nazionale attuare la gestione generale dell'attività del Settore, in applicazione dei fini espressi dal presente regolamento.

In particolare:

- Formulare il piano annuale del fabbisogno economico e finanziario per le attività del Settore, con particolare riferimento al funzionamento, alla formazione e all'aggiornamento tecnico.
- Recepire ed applicare le normative nazionali ed internazionali in conformità ai fini ed agli indirizzi indicati dagli Statuti e Regolamenti GUG e Fisg.
- Verificare il regolare svolgimento dell'attività amministrativa e contabile, con particolare riferimento alla gestione dei rimborsi delle spese sostenute dagli Udg per conto della FISG.
- Coordinare, con la Segreteria GUG e l'Ufficio Tesseramento, la pubblicazione dell'Albo degli Udg, nonché l'elenco degli Udg aventi diritto di voto nelle Assemblee di Settore.
- Promuovere il reclutamento degli Ufficiali e dei Tecnici di gara. Provvedere alla loro formazione ed aggiornamento attraverso attività didattiche, corsi, ed esami di qualificazione per ruolo e categoria negli incarichi di giuria regionali, nazionali e internazionali.
- Formulare la valutazione tecnica annuale dell'operato di ogni Udg al fine della tenuta del Registro dell'attività degli Ufficiali di gara.
- Recepire dagli Organi Tecnici Federali le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività annuale del Settore.



- Designare la composizione delle giurie di gare internazionali e nazionali in Italia favorendo, quando possibile, la presenza di Udg da ogni regione.
- Provvedere all'operatività delle giurie, per quanto di competenza GUG, in merito a organizzazione, logistica e dotazioni.
- Autorizzare la partecipazione di Udg Italiani a gare all'estero motivandone l'eventuale diniego.
- Ratificare le giurie regionali.
- Verificare il regolare svolgimento dell'attività delle Giurie e la corretta applicazione delle normative FISG e ISU.
- Esercitare la tutela morale, legale e disciplinare degli Udg. Decidere per la loro difesa od il loro deferimento presso gli Organi di Giustizia Federali, formulando specifica istruttoria di prima istanza da trasmettere al Consiglio Direttivo GUG.
- Decidere misure tecnico-disciplinari nei confronti di Udg, previa specifica istruttoria circa l'inadempienza tecnica ascritta, in conformità alle norme tecnico disciplinari del presente regolamento.
- Formare, all'occorrenza, commissioni di studio per il miglioramento organizzativo e l'evoluzione tecnologica delle attività del settore in generale e delle giurie in particolare.
- Esprimere pareri su quesiti di natura tecnica sottoposti dagli enti federali.
- Proporre e/o recepire modifiche dei Regolamenti GUG, generale e di settore, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale, dell'Assemblea Generale GUG, nonché per la ratifica al Consiglio Federare FISG.

Art.14 Decadenza degli Organi e delle Cariche di Settore

14.1 Decadenza del Consiglio

Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Consigliere di Settore, o per il venire meno di tre Consiglieri, anche non contemporaneo ed a prescindere dalle cause, l'intero Consiglio decade.

Rimane in carica per l'ordinaria amministrazione il solo Consigliere di Settore, o nel caso di impedimento il Vicario, ovvero il Consigliere Anziano di tesseramento. Lo stesso procede, entro 60 giorni, alla convocazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva Straordinaria, che deve tenersi entro i successivi 30 giorni, per l'elezione di un nuovo Consiglio.



14.2 Assenza ingiustificata

I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, risultino assenti a tre riunioni consecutive di consiglio sono dichiarati decaduti.

La delibera deve essere assunta dal Consiglio Direttivo GUG e trasmessa al Consiglio Federale FISG.

14.3 Surrogazione ed integrazione nel Consiglio

Il Consiglio, nel caso di dimissioni, decadenza o di impedimento definitivo di un suo componente, provvede autonomamente alla surrogazione con il primo dei non eletti, a condizione che lo stesso abbia conseguito almeno il cinquanta per cento dei voti del Consigliere uscente.

Contrariamente, deve essere indetta l'Assemblea Nazionale Elettiva Straordinaria di Settore per l'integrazione del Consiglio, convocata entro 60 giorni e celebrata nei successivi 30.

Parte Quarta

Formazione funzionale degli Ufficiali di Gara

Art.15 Attività didattica di formazione degli UdG

Il Consiglio Direttivo GUG, in conformità alle disposizioni dello Statuto FISG Art.44 p.3, promuove ed indirizza l'attività didattica di formazione, qualificazione e aggiornamento e degli UdG nelle diverse discipline e livelli di categoria.

Ciascun Consiglio di Settore formula annualmente i programmi didattici necessari e ne definisce l'impegno economico in accordo con il Consiglio Direttivo GUG che ne delibera l'approvazione.

15.1 Organizzazione dell'attività didattica

L'attività didattica di formazione, qualificazione e aggiornamento è organizzata nei modi e nei tempi correlati alle attività di Giuria in ogni stagione agonistica. La stessa è svolta con incontri e corsi per gli UdG nei diversi livelli di categoria. I Consigli di Settore ne designano i docenti, indicano la data, la sede, e il programma degli incontri.



L'attività didattica è svolta in prevalenza nelle seguenti fasi:

- affiancamenti in gara
- incontri regionali
- corsi di qualificazione nazionali e internazionali
- incontri regionali e nazionali di aggiornamento tecnico normativo per categoria e specializzazione

15.2 Indizione dei corsi

Per ciascun Settore, l'avviso di indizione dei corsi è inviato a tutti gli UdG corredato del programma e delle relative informazioni organizzative.

Gli UdG che intendono iscriversi devono presentare formale richiesta nei termini alla Segreteria GUG, indicando il corso prescelto.

L'accettazione delle iscrizioni è subordinata alla disponibilità dei posti, ed il numero dei partecipanti è definito dal Consiglio di Settore.

Ad ogni partecipante, sulla scorta della regolare presenza al corso e dell'esito positivo dell'esame, è rilasciato l'attestato di qualifica.

La nomina definitiva per la categoria e/o la specializzazione conseguita, è deliberata dal Consiglio di Settore al termine della stagione ed a seguito di valutazione di idoneità pratica-funzionale.

Per la partecipazione ai corsi è necessario sia stato effettuato il rinnovo del regolare tesseramento FISG per la stagione agonistica.

Parte Quinta Regolamento interno di disciplina

Art.16 Deferimento di Ufficiali di gara agli Organi di Giustizia. Federali

Gli Ufficiali di gara, quando responsabili di atti che rechino pregiudizio alla correttezza comportamentale o sportiva perpetrati in violazione dello Statuto e dei Regolamenti Federali, commessi nell'esercizio del loro ruolo istituzionale, sono segnalati agli Organi di Giustizia Federali in ottemperanza alle disposizioni dello Statuto FISG.



Art.17 Valutazione tecnica disciplinare degli Udg

È specifica ed esclusiva competenza del Consiglio GUG di Settore effettuare la valutazione dell'operato degli Ufficiali di gara in merito all'attività tecnica e di applicazione normativa dagli stessi svolta nell'esercizio delle loro funzioni nelle manifestazioni FISG nazionali ed internazionali.

17.1 L'indagine di valutazione disciplinare

Il Consiglio di Settore, a seguito di segnalazione del Giudice arbitro, di Udg, di altro tesserato FISG, o autonomamente d'ufficio, decide sull'apertura dell'indagine in merito ai fatti tecnico-normativi posti al vaglio di legittimità. Nel caso di decisione positiva, affida ad un suo componente l'apertura di una indagine per la verifica oggettiva dei fatti.

L'indagine, con l'ascolto degli interessati e dei testimoni per l'accertamento dei fatti, deve concludersi nei trenta giorni successivi con la formulazione della relazione esaustiva sugli accadimenti.

Il Consiglio, entro i successivi trenta giorni, valuta l'esito dell'indagine definendone la gravità ed il grado di infrazione di 1°(primo) o di 2°(secondo) livello, considerando l'entità dei provvedimenti disciplinari così come previsti al successivo art.17.2.

La decisione è presa con votazione segreta.

Qualora il provvedimento risulti di 2°(secondo) livello, la competenza dell'azione disciplinare è assunta dal Consiglio Generale GUG cui devono essere immediatamente trasmessi gli atti.

17.2 Provvedimenti disciplinari di 1° e 2° livello

I Provvedimenti disciplinari sono applicati in funzione al grado di infrazione definito in conformità alle azioni previste al precedente art. 17.1.

I Provvedimenti disciplinari:

- di 1° livello sono applicati dai Consigli di Settore
- di 2° livello sono applicati dal Consiglio Generale GUG.



Provvedimenti disciplinari di 1°livello

- Archiviazione per insussistenza degli atti ascritti
- Convocazione dell'Udg interessato per biasimo ed ammonizione verbale
- Lettera di biasimo e deplorazione formale

Provvedimenti disciplinari di 2°livello

- Lettera di biasimo, deplorazione formale e retrocessione di categoria per accertata incompetenza, inadempienza o grave errore sostanziale
- Deferimento agli Organi di Giustizia Federali per la gravità degli atti compiuti, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento di Giustizia Federale.

17.3 Notifica dei provvedimenti disciplinari

Gli atti relativi ad azioni disciplinari sono regolarmente trasmessi alla Segreteria FISG Settore GUG.

In precedenza all'applicazione del provvedimento deliberato, la Segreteria GUG, entro cinque giorni, procede alla notifica all'interessato presso il suo domicilio a mezzo Raccomandata AR.